

sabato 6 marzo 2010

CIVILE/ giurisdizioni di merito      Articoli - Quotidiano del: 06/03/2010

**Disabili: sì alla tutela ex articolo 700 Cpc in corso di causa.  
per consentire al portatore di handicap di raggiungere la  
propria abitazione**

(Tribunale ordinario di Catanzaro, sezione prima civile, ordinanza n.  
177/10; depositata il 9 febbraio)

di

Antonella Mascaro\*

### **La vicenda processuale**

Una signora catanzarese, affetta da gravi patologie invalidanti, sin dal 18.03.2002 interponeva atto di citazione, avendo la necessità di veder riconosciuto il diritto di accesso allo spazio antistante la sua abitazione, di sua esclusiva proprietà, al fine di parcheggiare il proprio autoveicolo. I condomini convenuti, però, continuavano ad ostacolare l'uso del suddetto terreno ai fini del parcheggio. I problemi di invalidità che sin dall'origine giustificavano l'opportunità e la necessità di agevolare ed eliminare le barriere architettoniche al fine di garantire una migliore fruibilità all'attrice della propria abitazione, negli ultimi tempi si facevano più pregnanti e la patologia si aggravava per come verificato dalla Commissione medica per gli Invalidi Civili di Catanzaro che riconosceva l'invalidità del 100%. Nell'atto introduttivo del giudizio, la scrivente difesa, si riportava alle considerazioni in materia di situazioni invalidanti fatte dalla Corte Costituzionale del 10.05.1999 n. 167. Impossibilitata a deambulare la ricorrente necessitava, per poter uscire dalla propria abitazione, dell'ausilio di un mezzo meccanico e più specificatamente di un autoveicolo. La problematica sollevata innanzi il Tribunale Civile di Catanzaro, non riguardava la sola signora catanzarese in quanto individuo ma l'intera collettività, giacché si trattava di persona affetta da grave invalidità e il lungo protrarsi nel tempo della causa nel merito (giudizio incardinato nell'anno 2002), veniva di fatto a ledere il diritto superiore alla salute della suddetta che, risultava essere "prigioniera nella sua abitazione". Nel caso di specie si sono ritenute sussistenti tutte le condizioni ex art. 700 c.p.c., in corso di causa, non apprestando l'ordinamento giuridico altri rimedi tipici per ottenere, in via d'urgenza, la tutela del diritto reale in questione. Si costituiva il condominio convenuto il quale invocava l'improponibilità ed inammissibilità del ricorso d'urgenza per difetto di residualità della misura cautelare invocata, atteso che nell'ipotesi di tutela cautelare di un diritto reale, alla luce delle alleghe turbative e/o molestie, avrebbe dovuto proporsi ricorso ex art. 703 c.p.c..

### **La decisione del Giudice designato**

Previa fissazione di udienza camerale il ricorso veniva discusso ed il giudice riservava la decisione. In prima battuta veniva disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. in quanto, a parere del giudicante, non era dato riscontrare altro rimedio tipico per ottenere, in via d'urgenza, la tutela del diritto reale in questione. Non era in discussione la lesione di una situazione di fatto (possesso), quanto un'azione *confessoria servitutis*. Ciò ha consentito alla parte ricorrente di convenire, nella fase cautelare, il solo Condominio in quanto è previsto un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari solo quando non si risolve in un mero accertamento, bensì nella modificazione della cosa comune la quale non può essere disposta od attuata *pro quota* in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale. La decisione ha fatto leva sulla richiesta subordinata della ricorrente (nell'atto introduttivo della causa) che titolare di un diritto di servitù di passaggio a piedi ha chiesto, stante l'aggravarsi delle sue patologie, l'ampliamento per consentirle il passaggio con mezzi meccanici. Lo stesso art. 1052 Cod. civ., a differenza dell'art. 1051 Cod. civ., consente di prendere in considerazione lo stato di un fondo che sia munito di accesso "inadatto" e non suscettibile di ampliamento, ai fini dell'imposizione coattiva di un'altra tipologia di passaggio rifacendosi, proprio, alla legislazione relativa ai portatori di *handicap* degli edifici destinati ad uso abitativo (Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 197). Il Giudice del Tribunale civile di Catanzaro ha, quindi, ritenuto ammissibile l'asservimento del fondo limitrofo (ex art. 1052 Cod. civ.) allorché il fondo dominante sia un edificio destinato ad uso abitativo di persona diversamente abile al fine di consentirle la piena partecipazione alla vita sociale. Nel richiamare i principi espressi dalla Consulta il Giudice catanzarese ha richiamato una pluralità di disposizioni costituzionali che hanno come obiettivo la tutela dei diversamente abili, non solo e non tanto in chiave discriminatoria, ma anche e soprattutto, scrive il Giudice designato, "... nell'ottica

*propulsiva della realizzazione delle condizioni che permettano la piena partecipazione degli stessi alla vita sociale".* La possibilità di entrare senza disagi nell'abitazione propria ed in quelle altrui è stata ritenuta, dalla Corte Costituzionale, una componente essenziale ai fini della socializzazione del diversamente abile, assumendosi che *"l'abbattimento o l'aggiramento di un ostacolo che si trova dinanzi alla soglia di casa costituisce, per quest'ultimo, il superamento di un ostacolo sul cammino verso la normalità"*. Considerata la tesi della ricorrente, pienamente accolta dalla decisione in commento, il Giudice catanzarese ha accolto il ricorso d'urgenza - ex art. 700 c.p.c. - promosso dalla ricorrente e ha ordinato ai condomini del Condominio resistente di astenersi dall'apporre autovetture o motocicli o altri mezzi meccanici nell'area antistante la proprietà della ricorrente e di consentirle il passaggio con autovettura per raggiungere la propria abitazione. La decisione in esame costituisce un esempio di civiltà giuridica ed un importante tassello per i diritti del diversamente abile e per la sua piena socializzazione.

\* *Avvocato del Foro Libero di Catanzaro*  
[www.avvocaticiambronemascaro.com](http://www.avvocaticiambronemascaro.com)

[Indietro](#)